



MUNICIPIO DI SALERNO

n. 184

L'anno millenovecentoventisei, addì 28 Febbraio

(Anno V).

Oggetto

IL PODESTÀ

REGOLAMENTO EDILIZIO.
=====

Signor Antonio Conforti assistito dal Segretario Generale Signor Filippo Sciaraffia.

Approvazione.

Visto che l'attuale regolamento Edilizio si appalesa insufficiente a regolare e disciplinare le nuove esigenze derivanti dall'incremento e dallo sviluppo assunto dalla Città;

Visto lo schema del nuovo regolamento, il quale, oltre, ad essere in piena armonia con le suindicate nuove esigenze, risponde a tutte le recenti prescrizioni di legge;

Udito il parere della Commissione Edilizia;

D e l i b e r a

di approvare, come approva, il seguente nuovo

REGOLAMENTO EDILIZIO
=====

T I T O L O I

LIMITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1°

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle opere edilizie e di viabilità che si eseguono nel territorio del Comune.

COMO - SALERNO

FAW 22
DOC 43



112
22-5-28

LAVORI SOGGETTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 2°

Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento:

- a) tutti i lavori riguardanti le costruzioni, riparazioni, alzamenti, adattamenti, demolizioni di edifici, muri di cinta ed altre strutture, nonché l'apposizione di targhe, lapidi, scudi, insegne, reclame luminose o non, vetrine e prospetti;
- b) le modificazioni alle fronti dei fabbricati, i cambiamenti nelle aperture e chiusure di porte e finestre, i lavori d'intonaco, di decorazione a stucco e tinteggiatura dei muri, la costruzione dei portici e qualunque altra variazione all'esterno dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, o, comunque, esposti alla pubblica vista;
- c) la costruzione di marciapiedi, il collocamento di paracarri e scansaruote, di cancelli, barriere e reti metalliche, di condutture aeree su edifici o sostegni isolati, le aperture di accessi dalle strade ai terreni laterali, la costruzione e riparazione di chiaviche sottoposte al piano stradale, e qualsiasi alterazione del suolo pubblico, nonché l'esecuzione di opere sotterranee;
- d) ogni altra opera destinata a regolare o modificare lo scolo delle acque superficiali o ~~di~~ quelle del sottosuolo.
- e) tutti gli apparati, festoni e luminarie, per festeggiamenti civili e religiosi, da impiantarsi sui muri degli edifici e sull'area pubblica;

DICHIARAZIONE E NULLA OSTA PREVENTIVO

Art. 3°

Chiunque voglia o debba intraprendere, per sé o per altri, lavori indicati nell'articolo precedente, deve farne dichiarazione per iscritto al Podestà, alligando i relativi e prescritti tipi, per ottenere il nulla osta alla esecuzione.

Il Podestà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di cui agli articoli 46 e seguenti, entro due mesi dalla denuncia potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere, eventualmente, modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto del fabbricato, e perchè contrario a disposizioni di leggi e di regolamenti; assegnerà, in caso di approvazione del progetto ed in correlazione alla importanza dei lavori, il termine entro il quale essi dovranno essere compiuti, determinando, qualora lo ritenga opportuno, una penale in caso di ritardo.

I lavori non potranno essere iniziati prima di aver ottenuta, non l'approvazione del progetto, ~~la dichiarazione di~~ ~~comunicazione~~ ~~comunicazione~~ la dichiarazione di nulla osta.

L'esecutore dei lavori dovrà esibire, ad ogni richiesta degli impiegati tecnici del Comune o degli agenti municipali, l'ottenuto nulla osta, nonchè copia dei disegni, con le modifiche apportatevi, a dimostrazione di essere in regola col presente regolamento, anche in relazione al termine assegnato per la esecuzione.

Qualora, entro un anno dalla presentazione della denuncia, le opere non siano state iniziate (o, se iniziate, siano rimaste sospese) la denuncia stessa e il relativo nulla osta si riterranno come non avvenuti; epperò, le opere non potranno essere intraprese (o continuate), se non a seguito di nuova denuncia e di nuovo nulla osta.

ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DEL NULLA

OSTA PREVENTIVO

Art. 4°

Fanno eccezione al disposto dell'articolo precedente

ii seguenti lavori, purchè non contravvengano alle norme generali contenute nel presente regolamento:

- a) le riparazioni interne ai fabbricati;
- b) le modificazioni interne negli edifici industriali;
- c) la collocazione di reti metalliche nelle zone periferiche, quando abbiano dalle pertinenze stradali le medesime distanze prescritte per le siepi vive, e siano solidamente costruite e sistemate.

Potranno, altresì, intraprendersi, senza dichiarazione preventiva, i provvedimenti imposti da imminenza di pericolo, fermo, però, l'obbligo del proprietario di presentare, contemporaneamente all'inizio delle opere, la denuncia delle stesse, di ottenerne il nulla osta e di attenersi a tutte le disposizioni in vigore, nonché alle eventuali speciali prescrizioni date nell'interesse del pubblico decoro ~~pubblico~~ e della pubblica incolumità.

DENUNCIA - DISEGNI

Art. 5°

La dichiarazione o istanza relativa ad lavori indicati nel precedente articolo 2 ed in conformità del successivo articolo 3 dev'essere diretta al Podestà, firmata da chi im- prende l'opera, e corredata, quando occorra, o a richiesta della Commissione, dei relativi disegni geometrici o dimostrati- vi egualmente firmati.

Nel caso si tratti di nuove costruzioni o di modifica- zioni importanti ai fabbricati, come l'aggiunta di nuovi pia- ni o l'alzamento degli esistenti, o ampie ricostruzioni di mu- ri e di tetti, e, in generale, di quei lavori che possono muta- re, in tutto o in parte, l'aspetto e le condizioni di stabili-

tà o di abitabilità degli edifici, i disegni suindicati dovranno essere firmati, oltre che dai richiedenti, da un ingegnere o da un diplomato in architettura legalmente esercente. Potranno essere firmati da tecnici di grado inferiore i progetti di costruzioni rurali solo quando non presentino strutture di speciale importanza o di spiccato carattere architettonico.

Il committente deve dichiarare che il progettista assume la direzione dei lavori.

Nel caso che il progettista firmatario del progetto non assuma la effettiva direzione del lavoro o l'abbandoni, egli o il committente sono tenuti a farne dichiarazione scritta al Comune, indicando chi è che ne assume la direzione, e questi è obbligato a firmare in tale veste i disegni esistenti presso il Comune. Ove manchi tale dichiarazione, la licenza sarà revocata senza pregiudizio di altre eventuali sanzioni.

I disegni si devono presentare in doppio esemplare formato protocollo (cm. 21 per 31) e saranno nella scala non minore di uno a cento per l'insieme, di uno a cinquanta per i dettagli, salvo casi di speciali decorazioni artistiche, per le quali si possono richiedere dalla Commissione altri tipi e disegni in scala maggiore.

Nel caso, poi, trattasi di fabbriche nuove, ovvero di modificazioni nell'altezza di fabbriche già esistenti, i disegni devono rappresentare, almeno, la pianta del pianterreno e quella di un piano superiore, la facciata principale e le altre laterali e posteriori, quando queste ultime non siano conformi a quella principale - ed anche interne, che possano

essere vedute, in tutto o in parte, dalla pubblica via, e non meno di una sezione trasversale fatta secondo un piano che, più particolarmente, manifesti il sistema di costruzioni dell'edificio e gli sporti sul suolo pubblico.

La dichiarazione dev'essere corredata di una sommaria indicazione delle opere che si vogliono eseguire e dei sistemi e mezzi prescelti per la esecuzione di esse; nonchè di eventuali notizie relative alla costituzione del terreno sul quale si vuole edificare e al livello della falda acqua.

I disegni saranno corredata da una planimetria della località con le indicazioni delle condizioni altimetriche del suolo e la disposizione delle case e strade contigue.

Per la costruzione di teatri, luoghi di pubblico ritrovo, scuole, stabilimenti industriali, ecc., l'approvazione del progetto è subordinata a quella già conseguita dalle competenti Autorità.

Uno degli esemplari dei disegni, munito del visto o del ~~visto~~ richiamo al provvedimento emesso dall'Autorità Comunale, verrà restituito all'interessato.

All'esterno di ogni cantiere di lavoro dovrà rimanere sempre visibile una targa donde risulti il nome del committente, della impresa costruttrice, del direttore dei lavori, nonchè la indicazione Compagnia di Assicurazione presso la quale l'Impresa ha assicurato il proprio personale.

EDIFICI DI PREGIO STORICO ED ARTISTICO

Art. 6°

Salve le vigenti speciali disposizioni di legge sulle

Antichità e Belle Arti, non potrà eseguirsi alcun lavoro nell'interno degli edifici o resti di edifici aventi pregio artistico o storico che possa non essere visibile da pubbliche vie senza averne dato avviso al Podestà, presentandogli il relativo progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia e, ove occorra, della Autorità preposte alla conservazione dei monumenti, può impedire la esecuzione delle opere riconosciute contrarie alle ragioni storiche ed artistiche degli edifici medesimi.

RINVENIMENTO DI OGGETTI OD AVANZI
DI PREGIO STORICO OD ARTISTICO

Art. 7°

Qualora nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venga a scoprire qualche avanzo di pregio artistico, storico o archeologico, dovrà farsene immediatamente denunzia agli uffici competenti ed al Podestà. E questi potrà ordinare quei provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

VARIAZIONI AI TIPI

Art. 8°

Saranno assoggettate al procedimento, di cui ai precedenti articoli, le aggiunte e variazioni ai disegni già presentati, dovendo il richiedente considerarsi vincolato alla esecuzione dei lavori in conformità dei disegni già esibiti.

ALLINEAMENTI - LIVELLETTE

Art. 9°

Per le costruzioni che debbono sorgere in confine con le pubbliche vie, e, in generale, per qualsiasi lavoro relativo a fabbriche fronteggianti il suolo pubblico, il proprietario deve esattamente attenersi, senza nessuna sporgenza, neppure negli zoccoli, ai punti fissi di allineamento e di livello che risultano dai piani regolatori, e, in mancanza, a quelli che è in obbligo di domandare, in tempo utile, all'Autorità Municipale e che verranno indicati negli accertamenti fatti sopra luogo.

Di tali operazioni si redigerà apposito verbale che verrà firmato dal funzionario municipale e dal proprietario o da persona tecnica, da questo, all'uopo, incaricato. Le prescrizioni contenute nel verbale stesso dovranno essere rigorosamente osservate.

Per la determinazione dei capisaldi il richiedente deve fornire gli operai ed attrezzi indispensabili e prestarsi a tutte le operazioni, che, all'uopo, gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Le spese di bollo e le tasse di registro del verbale di consegna ed ogni altra spesa sono a carico del richiedente.

TITOLÒ II

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art. 10°

L'altezza massima dei fabbricati dev'essere regolata

fin

in relazione alla larghezza delle strade, piazze ed aree pubbliche, a seconda dei rapporti indicati nel seguente quadro:

Larghezza della strada	Rapporto tra la altezza dei fabbricati e la larghezza delle strade	altezza massima
Fino a metri 4	2,25	9
per il di più fino a m.8	1,50	15
da oltre m.8 e " " "12	1,00	19
" "12 " " "20	0,75	25
" "25 " " "30	1 metro in più per ogni metro di maggiore larghezza stradale col massimo di m.30 di altezza.	

In verun caso i fabbricati potranno avere numero maggiore di sette piani fuori terra, compresi i piani ammezzati, attici e terreni; ed ogni piano non potrà avere altezza minore di metri 3;50 e i piani ammezzati e attici di m.3.

Anche nelle piazze l'altezza dei fabbricati non potrà superare i metri 30, salvo il disposto degli articoli 14 e 15.

Allorchè in forza di un piano di allineamento, debitamente approvato con decreto Reale, la larghezza di una via debba essere variata, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza stabilita nel piano medesimo.

MISURA DELLA ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art. 11°

L'altezza dei fabbricati sulle fronti verso le vie e piazze sarà misurata sulla linea di mezzo delle fronti stesse dal piano orizzontale, passante per il punto più elevato della front

piano stradale al

te, escludendo gli attici puramente decorativi.

Saranno concesse sopraelevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati, purchè la parte sopraelevata resti al disotto di una linea retta passante per il centro della gronda del fabbricato da sopraelevare, e per un punto della fronte opposta all'altezza di metri due dal suolo.

In ogni caso, l'altezza totale non potrà superare quella indicata nel citato art. 10, considerandosi l'arretramento come maggiore larghezza della strada.

MISURA DELLA LARGHEZZA STRADALE PER EFFETTO DELL'ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art. 12°

La larghezza delle strade, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10, è determinata dalla media larghezza nel tratto corrispondente alla fronte dell'edificio, misurata tra il vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti, quando queste siano prevalenti rispetto all'intera lunghezza dell'edificio.

ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO

Art. 13°

Una fabbrica situata in angolo e che presenta due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purchè la fronte da elevarsi, così, ad una altezza eccezionale sulla strada di larghezza minore non ecceda in lunghezza i metri 15. La quale limitazione è

applicabile, soltanto nel caso che la strada di minore larghezza non sia inferiore agli otto metri.

Pei fabbricati, invece, la cui altezza sulla strada più larga riesca superiore ai metri quindici, sarà consentito di protrarre il fabbricato colla maggiore altezza nelle strade laterali per una lunghezza eguale all'altezza medesima, quando queste strade laterali abbiano una larghezza di almeno sei metri.

Se il fabbricato d'angolo presenterà nel medesimo una smussatura di larghezza notevole e da costituire essa stessa una facciata intermedia, la misura di lunghezza della fronte laterale partirà dallo spigolo verso la strada di larghezza minore.

ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ARRETRAMENTO

Art. 14°

Le fabbriche che si costruiscono in arretramento ed in prossimità della linea stradale, devono avere la fronte regolarmente coordinata alla linea medesima, sempre e per quanto le condizioni delle aree lo consentano.

In tal caso occorrerà provvedere alla decorosa sistemazione e manutenzione della zona di arretramento, previa approvazione della Autorità Municipale.

Per gli effetti della determinazione dell'altezza, giusta il disposto dell'art. 10, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento, tanto se questa si lascia a piano terra quanto ai piani superiori.

ECCEZIONI NELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI

Art.15°

Sono eccettuati dalle disposizioni relative alle altezze ed agli sporti gli edifici monumentali, le chiese e quelle altre opere che, per la loro importanza architettonica o a motivo di pubblico ornamento, esigessero speciali condizioni di altezza, secondo sarà preventivamente giudicato dall'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, e sempre quando la larghezza delle strade sulle quali essi prospettano sia tale da non lasciar temere che la igiene dell'abitato possa essere pregiudicata.

E' in facoltà del Comune permettere, sentito il parere della Commissione Edilizia, un maggiore sopralzo per terrazze, belvederi e torrette di limitate dimensioni e di altre parti puramente ornamentali che non abbraccino tutta la fronte dell'edificio, e quando giudichi che dette opere contribuiscano al maggior decoro dello stesso edificio.

PRESCRIZIONI SPECIALI DEI FABBRICATI IN PROSSIMITA' DEI MONUMENTI

Art.16°

Per edifici in prossimità di monumenti soggetti alle disposizioni di leggi speciali emanate o da emanarsi, saranno caso per caso, prescritte le norme speciali di distanze o di altezze, sentito ove occorra, il parere del competente ufficio per la conservazione dei monumenti.

Controlli?

INTERCAPEDINI

Art.17°

La intercapedine fra edifici prospicienti una pubblica strada non potrà essere di larghezza minore di metri sei quando i fabbricati non eccedano la ~~larghezza~~ altezza di metri dodici e la intercapedine abbia una lunghezza non superiore ai metri quindici. Negli altri casi la larghezza della intercapedine non potrà essere inferiore ai metri otto. Il proprietario dovrà munire lo sbocco della intercapedini sulla pubblica via di cancelli di ferro apritoi, e mantenere la stessa intercapedine in condizioni igieniche e di pulizia nonchè configurata, ovvero se vorrà aprirla al pubblico passaggio, dovrà, a sua cura e spesa, sistemarne il piano viabile e la pavimentazione, fognarla e mantenerla in buona stato.

Per le intercapedini esistenti, larghe da 3 a 6 metri; si applicherà l'art. 13, quando si trovino nelle condizioni sopra accennate e cioè con gli estremi del tutto aperti; in caso diverso, e quando siano di larghezza inferiore ai 3 metri anche soltanto in qualche punto della loro lunghezza, non potranno gli edifici in essi prospicienti essere, in nessuna guisa, sovralzati, salvo che il sovralzamento non sia in arretramento giusta l'art.11.

Alle norme contenute nel comma precedente potranno pure essere assoggettati i vicoli chiusi, sia di proprietà comunale, sia di proprietà privata.

Nel caso di nuove costruzioni a formare la intercapedine devono concorrere in parti eguali i proprietari frontisti e, se vi siano da uno dei lati fabbricati costruiti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento l'altro confi-

nante dovrà impiantare le proprie fabbriche a quella distanza prescritta dal presente articolo.

NORMA PER LE COSTRUZIONI, I RESTAURI, LE
DEMOLIZIONI, GLI SCAVI E I DEPOSITI DI MATERIALI

Art. 18

Le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi ed i depositi di materiali per simili cause dovranno eseguirsi, senza che ne derivi alcuno impedimento del pubblico transito e senza che sia, in alcun modo, resa pericolosa la viabilità o deturpato l'aspetto dell'abitato.

Saranno considerati come deturpanti le tempognature di vani di porte o magazzini, di balconi o di finestre prospicienti sul suolo pubblico, che non siano temporaneamente necessarie per ragioni di stabilità dell'Edificio.

Quando le opere di chiusura per la esecuzione dei lavori importino la occupazione temporanea di un'area pubblica, il costruttore deve, prima, ottenerne licenza dalla Autorità Municipale, giusta i vigenti regolamenti, presentando domanda al Podestà con la indicazione precisa della località, estensione e durata della occupazione, e procedendo, in concorso con i funzionari del Comune, alla contestazione dello stato dei marciapiedi o altro suolo pubblico che risultassero compresi nella zona occupata. Deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, nonché di una somma da determinarsi, caso per caso, dall'Autorità Municipale, a titolo di deposito delle eventuali spese pel ripristino stradale.

Nel caso di necessità di prolungare la occupazione oltre il termine concesso, deve il costruttore presentare,

in tempo utile, nuova domanda di licenza.

DECORAZIONI E TINTE ESTERNE

Art.19°

Le fronti delle case e degli edifici prospicienti le vie e gli spazi pubblici, o, comunque esposti alla pubblica vista, dovranno essere intonacate ed essere correttamente armoniche nelle loro linee ornamentali. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di lodevole conservazione per la stabilità, l'igiene e il decoro pubblico.

La colorazione degli edifici e dei relativi infissi nelle parti visibili dal suolo pubblico, deve essere decorosa e di gradevole effetto. Qualunque edificio dovrà essere stuccheggiato e tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta la estensione della fronte, anche se appartenga a diversi proprietari.

In caso di disaccordo tra i condomini, deciderà il Podestà, su parere della Commissione Edilizia, e la decisione è obbligatoria per i condomini.

Non si possono eseguire sulle facciate degli edifici e su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture od ornamenti di qualunque genere e restaurare quelle esistenti, senza avere presentati i disegni, occorrente, anche a colori, per l'approvazione dell'Autorità Municipale.

DOCCE E TUBI PER LE PIUVIALI

Art.20°

Le acque dai tetti, balconi e veramente pioventi verso il suolo pubblico debbono essere raccolte in apposite

docce e condotte, entro tubi metallici verticali muniti di opportuni sfiatatoi, a defluire nelle pubbliche fogne, qualora queste esistano nel perimetro di metri trenta dal fabbricato.

I tubi verticali collocati all'esterno dovranno essere di ghisa o di ferro per l'altezza di almeno metri 2,50 sopra il piano stradale, ed attintati in armonia alla fronte dell'edificio.

I muri di cinta limitrofi alla strada saranno configurati nel ciglio con piovante verso le private proprietà.

CONDOTTI DEL FUMO E SIMILI

Art. 21°

E' proibito di collocare o di far sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico o visibili della pubblica via i condotti del fumo di camini, di caloriferi, e di scarico di motori a gas od a vapore, i condotti delle latrine e gli aeratori in genere. E' altresì, proibito di collocare allo esterno dei fabbricati tubi destinati ad uso diverso da quello relativo alla condottazione delle acque pluviali.

I fumaiuoli, le torricelle da camini dovranno distarsi dalla linea di spunto nel tetto di una lunghezza almeno eguale alle loro altezze rispetto al tetto medesimo; ove, però, tali altezze superino i metri 1,20, potranno, secondo i casi, prescriversi maggiori distanze. E quando i fumaiuoli o torricelle siano visibili dal pubblico suolo, devono avere aspetto decoroso ed essere convenientemen

te raggruppati.

I fumaiuoli, tubi di caloriferi suddetti o di altro genere dovranno sporgere dal tetto per altezza superiore a quella degli edifici circostanti e tali da non immettere, in condizioni atmosferiche normali, fumo nelle case vicine.

ABBAINI = CONDUTTURE LURIDE

Art. 22°

I condotti di cessi non potranno essere disposti in modo da risultare visibili dallo esterno. Il modo di ammalimento delle acque e delle materie di rifiuto delle case, la struttura dei cessi e degli acquai e relative condutture, nonché la costruzione delle fogne e dei pozzi neri, sono determinati dal regolamento sanitario.

Gli abbaini, quando non abbiano collegamento con la decorazione della fronte degli edifici, non debbono essere visibili dalla pubblica via.

BALCONI

Art. 23°

I balconi, le verande e le pensiline coperte a vetri da costruirsi sulle fronti prospicienti il suolo pubblico saranno situate ad altezza non minore di quattro metri, misurati tra il punto più alto del piano stradale e il disotto delle mensole, e la loro sporgenza massima dal muro frontale non potrà superare un ottavo della larghezza, non più di m. 1,20, della strada nella quale prospetta il fabbricato.

AGGETTI E SPORGENZE

Art.24°

Sino all'altezza di m.2,50 dal suolo gli aggetti e le sporgenze delle fabbriche non potranno ^{superare} i sette centimetri sull'area pubblica, nelle strade, però, di larghezza minore di m.3,50 è vietato qualsiasi oggetto e sporgenza fino alla predetta altezza.

Potrà, tuttavia, l'Amministrazione permettere sporgenze maggiori in edifici di carattere monumentale e di notevole pregio artistico.

Gli zoccoli o i basamenti dei fabbricati saranno costruiti in pietra da taglio, in pietra cementizia, in mattoni scoperti, attotati e rodinari ma rivestiti di conveniente strato di malta di cemento, e ciò per una conveniente altezza.

Art.25°

Tutte le aperture di porte e botteghe verso le strade devono essere munite di serramenti che non sporgano e si aprano verso l'esterno, affinché non riescano incommode e pericolose.

E così, le finestre dei pianterreni che hanno davanti alti dal suolo meno di 2,80 devono egualmente essere munite di serramenti che si aprano all'interno, e non verso la pubblica via.

Art.26°

Tutti i proprietari di fabbricati fronteggianti su strade o suolo pubblico devono demolire le gradinate i

pianerottoli e le rampe che invadano il suolo stradale, e, quindi, devono modificare gli accessi in guisa da superare nell'interno della casa dislivelli corrispondenti a tali gradinate, pianerottoli e rampe.

Art.27°

Le insegne, i cartelli, le mostre, le vetrine, le tende ecc., da applicarsi permanentemente o in via temporanea alle fronti dei fabbricati, al pianterreno o a qualunque piano, dovranno essere in armonia colle linee architettoniche dei fabbricati medesimi. Le vetrine non possono sporgere ove la strada abbiano larghi marciapiedi, oltre ca. 25 dal vivo dei muri. Le tende non potranno sporgere oltre la larghezza del marciapiede e devono avere l'orlo inferiore a non meno di m. 2,50 sullo stesso.

Art.28°

Sono proibiti gli infissi che in modo permanente ricoprono e tolgono la vista dalle parti ornamentali e architettoniche degli edifici.

Art.29°

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene e decoro pubblico, avendo, altresì, riguardo agli interessi dell'arte e della archeologia.

E' in facoltà del Podestà, per ragioni di cedenza e di igiene pubblica, obbligare i proprietari a ripulire o re=

staurare le facciate degli edifici a confine o in vista di strade; piazze o suoli pubblici; nonchè a muri di cinta, quando fossero degradati o pericolanti.

Non adempiendo il proprietario alla intimazione nel termine assegnato, oltre alle sanzioni di legge e di regolamento, il Podestà avrà diritto di provvedere alla esecuzione del lavoro in danno dell'intimato, ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

SORVEGLIANZA

Art. 30°

L'Autorità Municipale potrà, a mezzo dei suoi agenti e del personale tecnico, procedere alla visita dei lavori in corso di costruzione, per constatare il regolare loro andamento; ed il proprietario e l'assuntore dovranno esibire i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

CONTRAVVENZIONI

Art. 31°

In caso di inosservanza del presente regolamento, il Podestà, può far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, o, comunque, non regolari; e provocare dal giudice competente la facoltà di demolirle o di eseguirle a spese del proprietario, salva la adozione di tutti quegli altri provvedimenti di urgenza che sono nelle attribuzioni, a norma della vigente legge comunale e provinciale.

T I T O L O I I I °

AREE PRIVATE SCOPERTE - COLONNETTE E PA- CARRI

Art.32

Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a strade o a piazze pubbliche, dovranno essere recinte o da cancellate sopra zoccolo con copertura di pietra da taglio naturale od artificiale, oppure da muro di cinta.

Art.33°

E' vietato disporre od appoggiare davanti alle fr^{on}ti di edifici o muri di cinta o portici sul suolo pubbli^{co} o soggetti a servitù pubblica, colonnette a paracarri, tranne negli angoli alla risvolta delle vie, purchè la sp^{or}genza di essi non superi m.0,30 alla base e l'altezza non sia ~~inferiore~~ minore di m.0,50, salvo le prescrizioni speciali, che, in ogni caso, darà al Comune, il quale potrà, anche, per^{met}tere la collocazione di paracarri isolati, se necessari alla difesa e conservazione di pubblici men^umenti e di opere d'arte.

Non è permesso lungo lo stesso fabbricato aprire più di una pettiglia carrozzabile nel marciapiedi e questa solo quando l'androne del fabbricato sia carrozzabile.

Art.34°

Tanto per i fabbricati da costruirsi a nuovo, quanto

per quelli da ricostruire verso strade larghe fino a metri cinque con notevoli modificazioni e con spostamento dei piani ove si volessero creare dei portici, questi avranno un'altezza non mai minore di m.4 ed una profondità non inferiore a m.3,50^z

Il Comune potrà prescrivere che tale altezza sia portata fino a ⁵ metri per le strade larghe da 5 ad 8 metri e la larghezza non inferiore a metri quattro. In ogni caso, dovrà essere possibilmente mantenuta la continuità degli assi dei portici che trovansi sopra uno stesso ^{lato} di strada. Le altezze si misurano dal piano del pavimento all'introdosso della chiave dell'arco, ovvero al piano inferiore dall'architrave sulla facciata, le larghezze si misurano tra il vivo dei muri verso l'interno dei portici.

Art.35°

Il pavimento dei portici, destinati al transito pubblico, e le soglie tra i pilastri saranno costituiti di materiale idoneo, a giudizio del Comune, esclusi, in ogni caso, i materiali laterizi ed i ciottolati.

Le riparazioni dei pavimenti dei portici saranno eseguite in modo da non offrire difformità alcuna colle parti non riparate.

Il Comune ha facoltà di prescrivere al proprietario la ricostruzione completa del pavimento, quando, a suo insindacabile giudizio, non sia convenientemente riparabile.

Le spese per la ricostruzione e manutenzione dei pavimenti dei portici, soggetti a servitù di pubblico transito, sono per intero, a carico dei rispettivi proprietari.

ART.36

Le luci destinate ad illuminare i sotterranei dei fabbricati e che sporgono per eventuale concessione del Comune nel marciapiede devono con le loro chiusure mantenersi a perfetto livello col piano stradale.

Art.37

La costruzione dei marciapiedi ad uso pubblico e la loro manutenzione o ricostruzione, ove i marciapiedi rattrovansi in condizioni difformi dal piano generale per essi adottate, si farà di regola, per iniziativa ed a spese del Comune, con l'obbligo dei proprietari frontisti di contribuire alla relativa spesa per un sesto da rimborsarsi al Comune.

Il contributo di ciascun proprietario sarà proporzionato alla lunghezza della fronte della rispettiva proprietà compresa eventualmente la lunghezza di zone adibite a giardini e si calcolerà, al massimo, in base alla larghezza di m.1,50 anche per i marciapiedi eccedenti questa misura. Per un fabbricato appartenente a più proprietari, il contributo sarà ratizzato in ragione del reddito dei valori delle singole parti.

Art.38°

Quando uno o più proprietari intendano d'iniziare la costruzione di una nuova via, debbono presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione senza che ciò possa costituire impegno da parte dell'Autorità Comunale di rendere pubblica la detta Via.

In nessun caso sarà concessa l'apertura di strade di larghezza inferiore a metri 8 e che non siano in correlazione al piano regolatore e di ampliamento ~~che fosse~~ approvato con decreto reale ed alla ^{rete} ~~strada~~ di strade preesistenti nelle località esterne ai piani medesimi.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le strade di cui sopra, dovranno osservarsi le disposizioni ~~tutte~~ del presente regolamento, allo stesso modo se le dette costruzioni prospettassero su pubblica via.

Art. 39°

Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri o cancelli delle vie private comunicanti colle vie o piazze pubbliche aperte anteriormente al presente regolamento e che non rispondano alle prescrizioni dell'articolo precedente.

TITOLO IV

NUMERI CIVICI

Art. 40°

I numeri civici di ciascuna casa, debbono essere conformi al modello, che verrà stabilito dal Comune e non possono essere spostati o cambiati senza il permesso dello stesso.

Nel primo impianto saranno forniti e collocati dall'Amministrazione Municipale; salvo rimborso ed in seguito la manutenzione è a cura dei proprietari. *che devono mantenerli sempre ben visibili*

TITOLO V°

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI NEI CIMITERI

Art. 41°

Qualunque costruzione (Cappelle, Monumenti, sepolture ed

altre opere di qualsiasi specie) da edificarsi nel Cimitero, dovrà essere, preventivamente, approvata, in disegno, dalla Amministrazione Comunale, sul parere della Commissione Edilizia.

Art. 42°

I disegni comprenderanno le piante, le facciate, le sezioni, nonché i dettagli di decorazione; e saranno completati in modo da poter da essi, facilmente, dedurre la struttura materiale della opera. Essi dovranno presentarsi in doppia copia, debitamente firmati come nell'art. 5, delle quali una verrà col relativo provvedimento, restituita al richiedente.

Art. 43°

Chi vuole edificare nel cimitero cappelle, tombe ecc. ed ha la facoltà di prenotare il suolo, versando, in pari tempo, una cauzione corrispondente alla metà dell'importo del suolo, in questo caso il richiedente è tenuto a presentare il progetto della costruzione nel termine di quattro mesi; ove a questa condizione non adempia, il suolo si ritiene libero, ed il Comune incamererà la cauzione a titolo d'indennizzo.

Approvato il progetto, e versato il rimanente del prezzo del suolo, i lavori debbono essere iniziati entro un anno dall'approvazione e condotti a termine con la maggiore alacrità possibile.

Art. 44°

Le lapide e le sepolture basse non si possono impiantare a distanze minori di cm. 50 da qualunque altra edificazio

ne; in ogni modo con gli sporti dei monumenti non si deve uscire dal suolo concesso.

In proporzione della loro forma e grandezza, sarà lasciato intorno ai monumenti e tombe uno spazio di metri 2. Le piovine che cadono sulla copertura delle Cappelle debbono essere condotte fino al suolo ed incanalate in modo, possibilmente, non apparente. Potrà esimersi da ciò fatto inasolutamente chi costruirà in giro alla Cappella un piano di pietra di larghezza tale da sporgere almeno centimetri 20 al di fuori degli sporti della copertura.

Art. 45°

Alle costruzioni di qualsiasi tipo non sono applicabili le disposizioni di legge, circa le distanze e le aperture di vani.

Art. 46°

Qualunque opera si costruisca nel Cimitero, dalle semplici tombe alle Cappelle, dovrà sorgere ^{70 cm} uno zoccolo o scalino di pietra forte, alto non meno di centimetri 15.

Art. 47°

I proprietari di costruzioni o di suoli nel Cimitero hanno l'obbligo di serbarli netti e ben mantenuti in ogni tempo.

In caso di inadempienza, il Podestà, o chi per esso, previa diffida, potrà far eseguire i restauri in danno, salvo rivalsa.

Art.48°

Senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Municipale, non è lecito eseguire modifiche di sorta alle costruzioni.

Art.49°

Le epigrafi dovranno essere approvate dall'Autorità Comunale prima di essere incise.

Esse saranno in italiano o latino e devono essere presentate scritte a caratteri chiari ed in doppia copia.

Art.50°

Non è permesso seppellire o celebrare uffici in nessuna tomba o cappella, se prima l'Ufficio Tecnico non abbia dichiarata ultimata la tomba medesima, in conformità del progetto e nei limiti del suolo concesso.

Art.51°

La misura del suolo concesso si eseguirà sulle linee dei maggiori oggetti, tanto nelle fondazioni, che negli zoccoli o negli sport ad eccezione delle cornici di coronamento.

Art.52°

Nel caso che nella misura di un'opera venga riconosciuto un eccesso di occupazione di suolo sopra un viale o su terreni venduti ad altri, il trasgressore avrà l'obbligo di rettificare il lavoro a proprie spese.

Qualora il maggior suolo occupato sia libero, e la maggiore occupazione non cagioni danno o sconcio, potrà il trasgressore, con deliberazione dell'Autorità Municipale, la quale

deciderà discrezionalmente ed inappellabilmente, essere autorizzato ad acquistarlo, mediante il pagamento del doppio prezzo.

T I T O L O VI COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 53°

Agli effetti del presente regolamento, è istituita la Commissione Edilizia, così composta:

- 1° = Il Podestà = Presidente;
- 2° = 3 Ingegneri od architetti legalmente esercenti;
- 3° = 1 Geometra;
- 4° = 1 Dottore in scienza giuridiche
- 5° = 1 Esperto di arte antica
- 6° = 1 Artista Pittore o scultore
- 7° = 1 Proprietario.

In aggiunta ai membri su indicati, fanno parte, di diritto delle Commissioni l'Ufficiale Sanitario del Comune e l'Ingegnere Capo Municipale.

I membri effettivi saranno nominati dal Podestà e scelti tra gli iscritti ai rispettivi sindacati; durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Un impiegato comunale, nominato dal Podestà, terrà le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 54°

I commissarii che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, possono dal Podestà essere dichiarati decaduti dalla carica ed essere sostituiti.

Coloro che saranno nominati in corso del triennio, sca-

dranno di carica insieme con gli altri, alla fine del triennio medesimo.

Art. 55°

Il voto della Commissione Edilizia è consultivo. Essa è chiamata a dare il suo parere sulle costruzioni, ricostruzioni e restauri di opere edilizie private e pubbliche, in conformità di quanto è stabilito nel presente regolamento o in quello d'igiene, e sui progetti di opere comunali, riflettenti l'abbellimento della Città e sue dipendenze, l'apertura e rettifica di strade e piazze, i piani regolatori e di ampliamento, salvo che sia altrimenti disposto dal presente regolamento.

Art. 56°

Niuno dei membri della Commissione avrà diritto, per tale ufficio e per qualsiasi accertamento o altra incompienza correlativa, a retribuzione e indennità di sorta.

Le spese relative agli accertamenti ritenuti necessari sono a carico del Comune; salvo che non riguardino il solo interesse privato dei richiedenti, nel qual caso, la Commissione potrà invitare questi ultimi a farne preventivo deposito, nella intelligenza che ogni termine resterà sospeso, fino a quando il deposito non sia stato eseguito.

Art. 57°

La Commissione dà parere:

1° - sull'applicazione, interpretazione ed eventuali modifiche al presente regolamento:

2° = su tutte le istanze che le verranno sottoposte, in esecuzione del presente regolamento, e, in ispecie, su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, di modifiche, e di ricostruzione, assoggettati al nulla osta della autorità municipale;

3° = su i piani di sistemazione, di ingrandimento e di abbellimento della Città; e su nuovi edifici ed opere di pubblico interesse.

4° = In genere su quanto può interessare il regime edilizio e la viabilità, in riguardo agli interessi della estetica, della sicurezza pubblica e della tutela della stessa viabilità.

Essa ha, inoltre, facoltà di proporre all'Autorità Comunale;

a) i provvedimenti atti ad evitare pericoli e sconci edilizi;

b) lo studio dei progetti di arte, pel miglioramento della Città e dei centri abitati;

c) le eventuali modifiche al presente regolamento.

Art. 58°

La Commissione si adunerà nella Casa Comunale ad invito del Presidente, non meno di una volta al mese e sempre quando il Presidente stesso ne riconosca il bisogno, ovvero tre dei componenti ne lo abbiano richiesto.

Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, oltre il Presidente, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si ripresenta al

la seduta immediatamente successiva; e, qualora, in questa, si rinnovi la parità, prevarrà il voto del Presidente.

I verbali delle sedute saranno redatti e scritti dal Segretario in apposito registro; saranno altresì, letti ed approvati nella seduta successiva e firmati da tutti gli intervenuti, o, per lo meno, dal Presidente, da un componente e dallo stesso Segretario.

Tali verbali conterranno il parere dato circa ogni domanda o questione, con la indicazione sommaria dei motivi che lo determinano e del numero dei voti favorevoli e contrari.

Ove l'autore del progetto e il firmatario della istanza in discussione, che vi abbia interesse per sé o suoi parenti od affini fino al quarto grado facciano parte della Commissione, essi si asterranno dal prendere parte alla deliberazione.

Art. 59°

A cura del Segretario della Commissione, saranno custoditi in apposito Archivio, da impiantarsi presso l'Ufficio Tecnico, le denunce, i disegni, i verbali della Commissione, e, in generale, tutti gli atti relativi alle opere, oggetto del presente regolamento.

Art. 60°

Le istanze, denunce e, in generale, tutti gli atti da presentarsi alla Commissione Edilizia saranno, preventivamente, istruiti dall'Ufficio tecnico, il quale avrà cura di trasmetterli, anche in precedenza, all'Ufficiale Sanitario, per le eventuali osservazioni.

Art. 61

Il Presidente della Commissione, volta per volta, distribuirà le pratiche da esaminarsi tra i componenti, i quali, previo diligente studio, ne riferiranno oralmente alla stessa Commissione.

Il Segretario avrà cura di trasmettere le suindicate pratiche ai rispettivi relatori almeno cinque giorni prima, della seduta.

T I T O L O VII°

NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATRICI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

=====

Art. 62°

Il presente regolamento non esclude l'obbligo dell'osservanza delle altre norme in materia portate dalle leggi e regolamenti locali e generalimamente emanate, o da emanarsi, fra cui il regolamento di Polizia Mortuaria, d'igiene, e le leggi sanitarie dello Stato.

T I T O L O VIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 63°

Per le contravvenzioni al presente regolamento saranno applicate le vigenti disposizioni in materia.

In caso di componimento amministrativo, l'oblazione sarà fissata dalla Commissione.

Art. 64°

Constatato la contravvenzione, e, indipendentemente dal relativo procedimento, qualora l'interessato rifiuti di ridurre il proprio stabile in istato conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento, il Podestà potrà adire l'Autorità giudiziaria, perchè sia ordinata la esecuzione di ufficio dei lavori occorrenti, salvi i casi di cui all'art. 153 della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 65°

Il presente regolamento andrà in vigore dopo l'approvazione da parte della G.P.A. e l'espletamento delle altre formalità di legge, ritenendosi, con l'andata in vigore, abrogato l'attuale regolamento edilizio e revocata qualsiasi altra contraria disposizione.

Art. 66°

Per i fabbricati in costruzione e non ancora completati al momento dell'attuazione del presente regolamento, dovranno osservarsi le disposizioni contenute in esso, compatibilmente con lo stato delle fabbriche.

I proprietari, intanto, qualora non l'abbiano fatta, dovranno fare immediata denuncia delle opere che essi stanno per eseguire, descrivendo lo stato delle fabbriche e presentando i tipi necessari, per ottenere il nulla osta, a norma del presente regolamento.

Tutti i fabbricati già costruiti e rimasti incompleti, e per la mancata esecuzione delle decorazioni delle facciate, o per altre deficienze, dovranno, nel termine che la autorità

Municipale indicherà, essere completati in ogni loro parte.

Nella esecuzione di tali opere di completamento i proprietari sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1°

Per le costruzioni già eseguite, ed in contraddizione alle norme contenute nel presente regolamento, è fatto salvo al Comune, previo conforme parere della Commissione Edilizia, di imporre caso per caso, quelle modifiche, aggiunte od eliminazioni, che si riterranno necessarie per la estetica cittadina, nonché per la igiene delle costruzioni medesime.

Firmati: Conforti - Sciaraffia.

Publicata la presente all'albo pretorio addi 29 febbraio 1928 - Anno VI - senza osservazioni

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO
IL PODESTA'

Ing. Barchi



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DI SALERNO

Estratto dal protocollo delle deliberazioni podestarili

N. 942

L'anno millenovecentoventotto, (Anno VI) addì 26 settembre

Oggetto

REGOLAMENTO EDILIZIO
=====

Modifiche.

IL PODESTÀ

Signor **Antonio Conforti** assistito dal Segretario Generale Signor **Filippo Sciaraffia**.

Vista la propria deliberazione 27 febbraio o.a., con la quale fu approvato il nuovo Regolamento Edilizio;

Visto che il locale ufficio del Genio Civile ha proposto le seguenti modifiche:

- 1° = all'art.5, in fine del 2° capoverso, aggiungere;
"od abbiano strutture in cemento armato"
- 2° = all'art.14, 2° capoverso, aggiungere:
"anche nei fianchi che siano di altri proprietari, che, per effetto dell'arretramento, restassero scoperti"
- 3° = Nello stesso art.14, aggiungere qualche condizione riguardante i cortili nelle nuove costruzioni, la proporzione tra essa e le aree coperte ed il rapporto della loro ampiezza con l'altezza dei muri che li recingono.
- 4° = All'art.18, dettare norme per le puntellature o per le opere provvisorie in genere che dovranno non ostacolare il libero transito, tranne condizioni specialissime e di somma urgenza;
- 5° = in altro articolo dettare norme circa vespai nei locali terranei non soantinati,
- 6° = all'art.23 aggiungere che le mensole dei balconi devono

essere costituite da materiale resistente alla flessione e dovranno, per esse, presentarsi i calcoli, se progettate in cemento armato.

7° = All'art.24 aggiungere che le cornici di coronamento debbono essere leggere e solidali con telaio superiore all'edificio.

8° = All'art.25 aggiungere che le lustrerie a piano di marciapiede debbono essere costruite in modo da garantire l'incolumità dei passanti.

9° = includere un articolo riguardante le stalle e cioè circa i requisiti igienici cui devono rispondere.

10° = all'art.40 aggiungere che i numeri civici debbono essere mantenuti ben visibili nè ricoperti da tabelle.

Vista la decisione resa dalla Commissione Edilizia, in seduta del 31 maggio u.s.

Ritenuto che le modifiche proposte ai numeri 3,5 e 9 devono trovar sede nel nuovo regolamento igienico, in via di ultimazione.

Ritenuto, altresì che le altre modifiche proposte ai n.4,6,7,8, e 10 rientrano nelle speciali disposizioni di legge in materia e nei principi generali ai quali devono essere informati tutti i progetti e le costruzioni in fabbrica; mentre alcune di esse formano, ancora speciali obblighi di vigilanza ai quali devono attendere gli organi tecnici del Comune.

Ritenuto, infine e pertanto, che vanno accolte le variazioni proposte dai numeri I° e II°;

D e l i b e r a

1° = Aggiungere all'art.5 del citato nuovo regolamento edilizio, e, precisamente in fine al 2° capoverso: "ed abbiano strutture in cemento armato";

2° = Aggiungere all'articolo 14 dello stesso regolamento, e cioè in fine al 2° capoverso: "anche nei fianchi che siano di altri proprietari, che, per l'effetto dell'arretramento restassero scoperti".

ti".

Firmati: Conforti = Sciaraffia.

.....

Pubblicata la presente all'albo pretosio addi 26 settembre 1928, senza osservazioni. Il Segretario Generale F/To Sciaraffia.

N. 40435 = Div.2/1 = Salerno, 5 novembre 1928 = Anno VII = Visto approvato dalla G.P.A. in seduta 26 ottobre 1928, salvo l'omologazione del Ministero competente. = Pel Prefetto F/to Licata.

Per copia conforme

V I S T O

IL SEGRETARIO GENERALE

IL P O D E S T A'

Conforti

